



Mutuelle Vaudoise,
Société Coopérative
Statuti

MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative

Statuti

I. Ragione sociale, sede, scopo della Società

Art. 1 La MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative, designata in appresso «la Società», fondata nel 1895 dalla Société industrielle et commerciale du Canton de Vaud, sotto il nome di Assicurazione mutua vodese, è una società cooperativa nel senso del titolo 29 del codice federale delle obbligazioni.

La Società ha sede a Losanna. La sua durata è illimitata.

Art. 2 La Società ha come scopo di permettere ai sottoscrittori d'un contratto d'assicurazione presso la VAUDOISE GENERALE, Compagnia di Assicurazioni SA, o presso la VAUDOISE VITA, Compagnia di Assicurazioni SA, di diventare cooperatori.¹⁾

I cooperatori partecipano alla definizione della politica generale e al controllo della Società e delle imprese che ne dipendono, quali le due Compagnie di Assicurazioni sopra menzionate. Di conseguenza, essi rappresentano anche i loro interessi in qualità di assicurati.

L'attività della Società consiste nel detenere e nel gestire delle partecipazioni mobili e immobili ed in particolare nell'esercitare il controllo della VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA.¹⁾

II. Qualità di membro

Art. 3 Riservato l'accordo espresso del consiglio d'amministrazione o dell'organo ch'esso avrà delegato, la qualità di socio è conferita ai candidati, domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein, che sono titolari d'una polizza d'assicurazione presso una delle società d'assicurazioni menzionate nell'art. 2 e d'una quota sociale iscritta a loro nome nel registro delle quote sociali.

Il consiglio d'amministrazione può in particolare scartare le domande di candidati di nazionalità straniera.

La qualità di socio è acquisita il giorno della decisione del consiglio d'amministrazione o dell'organo da esso delegato a tale effetto.

Art. 4 Il socio esercita tutti i diritti che gli sono conferiti dalla legge e dagli statuti, segnatamente il diritto di voto e di controllo.

¹⁾ nuova versione in vigore dal 22 maggio 2007

Art. 5 I soci non assumono responsabilità alcuna per gli impegni della Società.

Art. 6 La qualità di socio si perde in seguito:

1. ad alienazione di tutte le quote sociali;
2. alla cessazione di tutti i contratti di assicurazione presso le società menzionate all'art. 2;
3. a decesso;
4. a dimissione scritta indirizzata al consiglio d'amministrazione;
5. ad esclusione dalla Società. Il consiglio d'amministrazione ha il diritto di escludere dalla Società i soci che non hanno osservato i loro obblighi o che hanno arrecato pregiudizio agli interessi della Società. Il socio ha un diritto di ricorso, senza effetto sospensivo, all'assemblea generale;
6. a perdita del domicilio svizzero o nel Liechtenstein.

La perdita della qualità di socio implica la perdita di tutti i diritti ad essa inerenti (art. 4).

III. Quote sociali

Art. 7 La Società emette dei certificati di quota di un valore nominale di Fr. 100.–, interamente liberati, che costituiscono il capitale sociale. Questi certificati sono nominativi. Essi sono riservati ai titolari di una polizza presso una delle società d'assicurazioni citate all'art. 2.

Il consiglio d'amministrazione fissa liberamente il numero massimo di certificati di quota per ogni socio, quest'ultimo non potendo tuttavia possederne più di cento.

Il consiglio d'amministrazione fissa il prezzo d'emissione dei certificati di quota.

Art. 8 I soci partecipano all'avanzo netto dell'esercizio (art. 32, cifra 3), proporzionalmente al valore nominale dei certificati di quota ch'essi detengono e che sono iscritti a loro nome nel registro delle quote sociali (art. 14).

Quando la qualità di socio è acquisita nel corso di un esercizio, il prorata è calcolato per trimestre, considerando anche il trimestre nel corso del quale il titolare è divenuto socio.

Art. 9 In caso di liquidazione della Società, i titolari di certificati di quota hanno diritto al rimborso delle quote iscritte a loro nome, conformemente all'art. 35 in appresso.

Art. 10 La persona che perde la qualità di socio (art. 6), deve restituire il certificato di quota alla Società, che glielo rimborserà (art. 12). Con l'accordo scritto del

consiglio d'amministrazione o dell'organo delegato a tale effetto, egli può anche cederlo ad un altro socio o ad un candidato socio.

In caso di decesso di un socio, questo diritto spetta agli eredi.

Art. 11 In caso di perdita della qualità di socio (art. 6), il diritto al rimborso della quota sociale si prescrive in due anni dalla perdita di tale qualità. Il diritto di partecipare all'avanzo netto dell'esercizio (art. 8) cessa il giorno della perdita della qualità di socio.

Resta espressamente riservato l'art. 864, cap. 3 CO.

Art. 12 L'importo del rimborso è uguale al valore nominale del certificato di quota, maggiorato di un interesse prorata temporis calcolato sulla base dell'ultimo tasso praticato dalla Società (art. 8). Tuttavia, se la fortuna sociale – comprese tutte le riserve – è inferiore agli impegni della Società, il valore dei certificati di quota è ridotto proporzionalmente e non porta interessi.

Un'eventuale riduzione è calcolata sulla base del bilancio dell'esercizio contabile nel corso del quale il socio ha perso questa qualità. Il rimborso del certificato di quota può essere differito sino all'allestimento di tale bilancio.

È riservato l'art. 35.

Art. 13 Ogni trasferimento di diritti inerenti al certificato di quota, compresa la costituzione di diritti su queste parti (pegno, usufrutto, ecc.) è subordinata all'approvazione scritta del consiglio d'amministrazione o dell'organo delegato a tale effetto. In mancanza di accordo, i certificati di quota trasferiti non sono iscritti nel registro delle quote sociali. Il rifiuto può essere notificato senza indicazione di motivo.

La Società si riserva un diritto di prelazione in ogni caso di alienazione di quote sociali.

Art. 14 La Società tiene un registro delle quote sociali. Essa riconosce soltanto i certificati di quota ed i loro titolari – compresi i titolari di diritti su questi certificati – debitamente iscritti nel registro. Solo essi possono esercitare contro la Società i diritti inerenti ai loro certificati di quota. L'iscrizione in questo registro è pure determinante per il pagamento della partecipazione all'avanzo netto e dell'importo da rimborsare ai titolari dei certificati di quota in caso di liquidazione (art. 35).

Il registro è confidenziale. Il consiglio d'amministrazione definisce le regole di consultazione interna necessarie alla sua gestione. In caso di domanda esterna di consultazione concernente un insieme di soci, spetta all'assemblea generale pronunciarsi sul principio e sulle modalità di una tale informazione, cercando di rispettare il carattere confidenziale degli affari e la sfera privata dei soci.

IV. Organizzazione

Art. 15²⁾ Gli organi della Società sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) la direzione;
- d) l'organo di revisione.¹⁾

Assemblea generale

Art. 16 L'assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno, a Losanna. Essa è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Un'assemblea generale straordinaria ha luogo quando il consiglio d'amministrazione lo ritiene opportuno o nei casi previsti dalla legge (art. 881, cap. 2; 903, cap. 3; 905, cap. 2 CO).

Art. 17 L'assemblea generale è convocata dal consiglio d'amministrazione, che ne fissa la data. Se la richiesta è fatta dai soci, l'assemblea dev'essere convocata entro tre settimane.

Salvo nei casi d'urgenza, per i quali un termine di 5 giorni è sufficiente (art. 882, cap. 1 CO), la convocazione dev'essere fatta almeno 20 giorni prima, mediante inserzione nel «Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio», nella «Feuille des Avis officiels du canton de Vaud» ed in altri giornali scelti dal consiglio d'amministrazione. Essa deve menzionare le trattande iscritte nell'ordine del giorno e, in caso di revisione degli statuti, il tenore essenziale delle modifiche proposte (art. 883, cap. 1 CO).

Possono partecipare all'assemblea generale solo le persone che, a questa data, sono titolari di una polizza d'assicurazione presso le società menzionate all'art. 2 e di almeno un certificato di quota debitamente iscritto. Il consiglio d'amministrazione può disporre che il certificato di quota sia depositato, prima dell'assemblea generale, alla sede della Società o presso una banca di sua scelta. Ogni litigio relativo al diritto di partecipare all'assemblea generale è risolto da quest'ultima, con riserva di ricorso ai tribunali ordinari.

Art. 18 L'assemblea generale può deliberare soltanto sulle trattande iscritte nell'ordine del giorno.

Le proposte individuali devono essere indirizzate per iscritto al consiglio d'amministrazione, che dà il preavviso. Esse devono pervenirgli almeno 10 giorni prima. Le proposte fatte dopo questo termine o all'assemblea sono discusse solo nell'assemblea successiva, a meno che la risposta del consiglio d'amministrazione abbia dato soddisfazione all'interpellante.

¹⁾ nuova versione in vigore dal 2 giugno 1993

²⁾ nuova versione in vigore dal 1° giugno 1999

- Art. 19** Spettano all'assemblea generale, che non può alienarli, i seguenti poteri:
- a) l'approvazione e la modifica degli statuti;
 - b) la nomina e la revoca dei membri del consiglio d'amministrazione e dell'organo di revisione;¹⁾
 - c) la discussione della gestione e dei conti, la loro approvazione e la deliberazione sulla ripartizione dell'avanzo netto;
 - d) lo scarico agli amministratori ed all'organo di revisione;¹⁾
 - e) la deliberazione sulle proposte all'ordine del giorno;
 - f) tutte le decisioni che le incombono in virtù dei presenti statuti.

Art. 20 Ogni socio presente all'assemblea generale dispone di un voto, qualunque sia il numero delle parti sociali e delle polizze di cui è titolare.

I soci assenti possono farsi rappresentare mediante una procura scritta consegnata ad un socio; nessun socio può riunire, come rappresentante, più di due voti oltre il suo.

Art. 21 L'assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione, in sua vece dal vicepresidente o da un altro membro del consiglio. Il segretario del consiglio o il suo supplente tiene il verbale.

Art. 22 Le decisioni sono prese alla maggioranza relativa. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Per la revisione degli statuti è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti emessi. In caso di votazione scritta, il conteggio dei voti emessi è stabilito in base alle schede rientrate.

Per lo scioglimento o la fusione della Società, è indispensabile una maggioranza dei tre quarti dei soci. Il consiglio d'amministrazione può decidere di ricorrere ad una votazione per corrispondenza. Il capoverso 2 è allora applicabile per analogia.

Art. 23 Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, a meno che l'assemblea disponga diversamente.

Le elezioni hanno luogo per alzata di mano, tranne quando dieci soci almeno domandano lo scrutinio segreto.

Consiglio d'amministrazione

Art. 24²⁾ Il Consiglio d'amministrazione è composto di almeno 7 membri: gli amministratori devono essere in maggioranza soci. Sono eletti per la durata di 3 anni e rieleggibili.

Il consiglio nomina il suo presidente, il suo vicepresidente ed il suo segretario. Può scegliere quest'ultimo fuori dal novero dei suoi membri.

¹⁾ nuova versione in vigore dal 2 giugno 1993

²⁾ nuova versione in vigore dal 22 maggio 2012

Art. 25¹⁾ Il consiglio d'amministrazione vigila sul buon andamento della Società.

Esso nomina i membri della direzione e può revocarli.

Esso convoca l'assemblea generale e dà il preavviso su tutte le trattande iscritte all'ordine del giorno.

Esso presenta il rapporto di gestione ed i conti annuali.

Esso può conferire ad uno dei suoi membri, ai membri della direzione o ad impiegati il diritto di vincolare la Società con firma individuale o collettiva.

Art. 26 Il consiglio d'amministrazione ha i poteri più estesi per la gestione degli affari e per tutti gli atti inerenti al conseguimento dello scopo sociale.

In particolare esso è abilitato a:

- a) rappresentare la Società di fronte a terzi;
- b) stare in causa, transigere, compromettere;
- c) accettare e rifiutare doni e legati;
- d) provvedere al collocamento ed all'incasso di fondi, all'impiego dei capitali e dei redditi;
- e) vendere qualsiasi bene, mobile o immobile;
- f) dare quietanza o scarico;
- g) pronunciarsi sull'ammissione di nuovi soci e su tutte le transazioni relative ai certificati di quota;
- h) determinare le attribuzioni dei membri della direzione, il loro trattamento e la durata della loro funzione.

Esso può delegare le proprie competenze.

Esso può ricorrere all'opera di specialisti.

Art. 27 Il consiglio d'amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno dei suoi membri; la remunerazione dell'amministratore delegato è fissata dal consiglio d'amministrazione.

Art. 28²⁾ Abrogato.

Direzione

Art. 29 La gestione della Società è affidata alla direzione, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal consiglio d'amministrazione.

¹⁾ nuova versione in vigore dal 10 giugno 1999

²⁾ abrogato dal 1° giugno 1999

L'organo di revisione

Art. 30¹⁾ L'assemblea generale designa ogni anno uno o più revisori in possesso delle qualifiche professionali particolari richieste dall'art. 727 b CO.

Art. 31¹⁾ L'organo di revisione effettua ogni anno una revisione ordinaria dei conti, conformemente all'art. 728 e segg. CO.

Il rapporto dell'organo di revisione deve essere depositato almeno 20 giorni prima dell'assemblea generale ordinaria e va messo a disposizione dei soci alla sede della società.

V. Conti annuali e fondi di riserva

Art. 32 I conti annuali sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. L'avanzo netto è ripartito nel modo seguente:

1. un'attribuzione di almeno 20% alla riserva legale, fino a quando essa raggiunge il 50% del capitale sociale;
2. le attribuzioni a riserve diverse o con altra destinazione;
3. nei limiti della legge (art. 859, cap. 3 CO), un'attribuzione ai soci per remunerare le quote sociali.

Art. 33 Le riserve della Società sono costituite:

1. dalla riserva legale;
2. dalla riserva ordinaria;
3. dalla riserva speciale.

Art. 34 In caso di prelevamento sulla riserva legale, quest'ultima dovrà essere ricostituita integralmente prima di ogni attribuzione ai soci, ad eccezione dei trasferimenti alla riserva ordinaria.

VI. Scioglimento della Società

Art. 35 Se l'assemblea generale vota lo scioglimento della Società, essa nomina i liquidatori, che opereranno nel modo seguente:

in primo luogo, essi onoreranno tutti gli impegni della Società.

L'avanzo netto servirà in seguito a rimborsare ai titolari di certificati di quota il valore nominale degli stessi. Se l'avanzo è insufficiente per un rimborso integrale, sarà ripartito al prorata tra le quote sociali.

¹⁾ nuova versione in vigore dal 27 maggio 2008

L'attivo che dovesse ancora sussistere sarà ripartito tra i soci proporzionalmente al numero dei certificati di quota che, il giorno della decisione di scioglimento della Società, sono iscritti a loro nome nel registro delle quote sociali.

Queste disposizioni non sono applicabili allo scioglimento della Società, quand'esso non è seguito da una liquidazione ma da una fusione o da una trasformazione.

VII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 36 In caso di divergenza fra i testi francese, tedesco ed italiano, il testo francese è determinante.

Art. 37 Le pubblicazioni sono fatte sul «Foglio ufficiale svizzero di commercio».

Art. 38 I presenti statuti, adottati il 26 maggio 1989, abrogano i precedenti dell'11 maggio 1979. Sono stati modificati dall'assemblea generale ordinaria del 2 giugno 1993, del 1° giugno 1999, del 22 maggio 2007, del 27 maggio 2008 e del 22 maggio 2012.

Losanna, il 26 maggio 1989

Sede sociale
Place de Milan
Casella postale 120
1001 Losanna
T 021 618 80 80
F 021 618 81 81

www.vaudoise.ch